

IVA

L'irrilevanza Iva delle prestazioni tra casa madre e stabile

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

L'applicazione dell'Iva anche ai **servizi infragruppo** è stata più volte oggetto di commento da parte dell'Agenzia.

La risalente [risoluzione n. 330470 del 20.03.1981](#) aveva, infatti, precisato che andavano **assoggettate ad Iva le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione**.

Sul punto, però, è intervenuta più recentemente la **Corte di Giustizia Europea** con sentenza del **23.03.2006** [causa C-210/04](#).

In relazione all'applicabilità dell'Iva ai **rapporti tra casa madre e stabile organizzazione** la Corte ha stabilito, con esclusivo riferimento all'**imposta indiretta** che *"un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni"*.

La sentenza in questione aveva ad oggetto una causa proposta dalla **Corte di Cassazione italiana**, sorta nell'ambito di una controversia che vedeva contrapporsi l'**Agenzia delle Entrate** alla **FCE Bank**, società bancaria stabilita all'estero, in merito al **rimborso di somme versate a titolo di Iva dalla sede secondaria di quest'ultima, stabilita in Italia**.

La Corte ha precisato come la **prassi amministrativa italiana** risultasse incompatibile con la **sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee** (punto 52 della sentenza) in materia di Iva.

Alla luce della **sentenza** in commento, l'Ufficio ha a stretto giro diramato la **risoluzione 81/E/2006**. Il documento di prassi, citando proprio la sentenza della [Corte C-210/04](#), ha precisato come: *"codesto Ministero ha invitato la scrivente a considerare l'opportunità di adottare*

provvedimenti di competenza al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia”.

In sostanza, nella **risoluzione 81/E/2006**, l'Ufficio ha riconsiderato le conclusioni cui era giunta nella precedente **risoluzione n. 330470/1981**, revocando la stessa in ordine ai rilievi mossi dalla Corte UE. L'Agenzia, al fine di adeguare la **prassi amministrativa** alla pronuncia della Corte, ha quindi chiarito che le **prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana** ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera sono da **considerare fuori campo di applicazione dell'Iva**. Quanto detto vale anche nei **rapporti con Paesi non appartenenti all'Unione europea**.

A diverse conclusioni si deve giungere invece, nel caso in cui la **stabile organizzazione** o la casa madre aderiscano ad un **Gruppo Iva**.

L'adesione al **Gruppo Iva**, infatti, comporta che venga **diviso di fatto il legame che intercorre tra la stabile e la casa madre**, venendo meno così l'**unitarietà soggettiva** tra le due entità, come aveva invece previsto la Corte nella [sentenza C-210/04](#).

I **rapporti tra casa madre e stabile** rilevano pertanto ai fini Iva se **una delle due appartiene ad un gruppo Iva**.

Il **Gruppo Iva** consiste in un regime Iva opzionabile dai gruppi italiani in base alle disposizioni contenute negli [articolo 70 bis](#) e seguenti del **D.P.R. 633/1972**.

Il Gruppo Iva determina in sostanza la **nascita di un unico soggetto Iva** che **gestisce tutte le operazioni delle società** (o più in generale i soggetti) aderenti al regime.

Le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo sono irrilevanti ai fini Iva.

Per espressa previsione normativa, nel suddetto Gruppo però **non possono rientrare le stabili organizzazioni collocate all'estero oppure le società estere che hanno una stabile italiana che aderisce al gruppo**. La questione è disciplinata espressamente dai **commi da 4-bis a 4-sexies** dell'[articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972](#).

In questo caso, diventano **operazioni rilevanti** quelle poste in essere tra la **stabile italiana** e la propria **casa madre** qualora **almeno una delle due aderisca ad un Gruppo Iva**, o tra una società italiana e la propria stabile estera, qualora **almeno una delle due aderisca ad un Gruppo Iva del proprio Paese**.

L'impostazione recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia, nella [sentenza C-7/2013](#) del 17.09.2014, caso Skandia, in base ai quali “...le prestazioni di servizi fornite da uno **stabilimento principale** stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono **operazioni imponibili** quando la succursale appartenga ad un Gruppo Iva” (punto 32). Sul punto si veda anche la [circolare AdE 19/E/2018](#).

